



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 2344 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MB SERVIZI SRL ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA M.L. KING 9/L 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) . MODIFICA.

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- ii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iii. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;

- iv. il DM n. 127 del 28.06.2024 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006”;
- v. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vi. il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
- vii. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”;
- viii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- ix. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- x. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xiii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xiv. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xv. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xvi. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

- xvii. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- xviii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- xix. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”.
- xx. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

Richiamati:

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”;
- ii. l’art. 269 che disciplina “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”;

Richiamati:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iii. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell’art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- iv. il decreto direttoriale n. 15/2025 “Attuazione dell’articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell’articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.”

Premesso che:

- v. con determina n.1327 prot.n.31074 del 16.06.2021 è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio ed è stato approvato il progetto di modifiche sostanziali, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006,

della ditta MB SERVIZI S.r.l. con sede legale in Via M.L. King 9/L 30025 Fossalta di Portogruaro (VE), dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Via M.L. King 9/L 30025 Fossalta di Portogruaro (VE);

- vi con determina n.2624 prot.n.59316 del 02.11.2021 è stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- vii con nota di Città metropolitana di Venezia prot.n.26902 del 23.04.2025 è stata comunicata la formale accettazione del collaudo tecnico funzionale ed è stato comunicato che pertanto la determina n.1327 prot.n.31074 del 16.06.2021 ha assunto efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art.26 della L.R.n.3/2000;
- viii il procedimento di screening di VIA si è concluso con il provvedimento prot. n. 46045 del 15.09.2020 con cui è stato determinato il non assoggettamento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per il rinnovo con progetto di modifica sostanziale presentato dalla ditta, prescrivendo n.4 condizioni ambientali Post Operam;
- ix con nota prot.n.25640 del 18.04.2024 questa Amministrazione ha attestato l'ottemperanza delle condizioni ambientali n.2 e 3, e con nota prot.n.26468 del 22.04.2025 questa Amministrazione ha attestato l'ottemperanza della condizione ambientale n.1, mentre la condizione ambientale n.4 risulta non più applicabile;

Visto che:

- i Con prot. n. 18684 del 20.03.2025 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione l'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di gestione rifiuti prot. n.31074 del 16.06.2021 per l'impianto sito in Via M.L. King 9/L 30025 Fossalta di Portogruaro, consistente nell'adeguamento dell'autorizzazione di gestione rifiuti prot. n. 31074 del 16.06.2021 al D.M.n.127/2024, cosiddetto "Decreto Inerti";
- ii Le modifiche richieste consistono in:
 - Eliminazione di alcuni codici EER;
 - Revisione del layout dell'impianto;
 - Revisione del Piano di Gestione Operativa;
 - End of Waste ai sensi del D.M.n.127/2024; ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i, analogamente alla scheda di Arpav UECCR denominata I1_rev03 "sabbia per sottoservizi"; ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i, analogamente alla scheda di Arpav UECCR denominata I5_rev03 "terre";
- iii con nota prot. n. 25242 del 15.04.2025 è stato comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 l'avvio al procedimento ed è stata indetta la conferenza dei Servizi asincrona, ai sensi dell'art. 14bis c. 2 della L. 241/1990 e dell'art 208 del D.Lgs 152/2006;
- iv con nota acquisita al prot. n. 28711 del 05.05.2025 è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte di Arpav USACE;
- v con nota prot.n.30431 del 09.05.2025 Città metropolitana di Venezia ha chiesto alla ditta di trasmettere le integrazioni richieste da Arpav USACE;
- vi con nota acquisita al prot.n.37814 del 04.06.2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa;

- vii con nota acquisita al prot.n.45786 del 04.07.2025 Arpav UECCR ha trasmesso il parere tecnico obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;
- viii con nota acquisita al prot.n.47874 del 15.07.2025 Arpav USACE ha trasmesso il contributo istruttorio;
- ix con nota acquisita al prot.n.52195 del 01.08.2025 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, tra cui la revisione della planimetria;

Considerato che:

- i con prot. n. 18684 del 20.03.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;
- ii con nota prot. n.22234 del 02.04.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;
- iii nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;
- iv non è pervenuta alcuna risposta nel termine indicato, pertanto la dichiarazione verrà valutata conforme;

Dato atto che:

- v l'attività è garantita dalle appendici n.2 e n.3 alla polizza fideiussoria n. 40316591000161, con scadenza il 19.03.2031 e validità sino al 19.03.2033, emessa da Tua Assicurazioni SpA;
- vi la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;
- vii con nota prot. n. 8589 del 19.02.2021 la ditta ha trasmesso il nominativo del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;
- viii è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con n. 8589 del 19.02.2021, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con istanza prot. n. 18684 del 20.03.2025;

Ritenuto di unificare nella presente determina, che contiene delle modifiche non sostanziali richieste con istanza acquisita al prot. 18684 del 20.03.2025, anche le prescrizioni gestionali dei precedenti provvedimenti prot. n.31074 del 16.06.2021 e prot.n.59316 del 02.11.2021, che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n.90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 02.09.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

- 1 La ditta MB SERVIZI Srl (C.F. 03736490271) con sede legale in Via M.L. King 9/L 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE è autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, dell'impianto sito in Via M.L. King 9/L - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 10.
- 2 Il presente provvedimento ha validità **fino al 29.10.2029** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
- 3 Il presente provvedimento sostituisce i provvedimenti prot. n.31074 del 16.06.2021 e prot.n.59316 del 02.11.2021.
- 4 L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie.

Garanzie finanziarie

- 5 La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
- 6 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia delle quietanze di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
- 7 Il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
- 8 Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Fossalta di Portogruaro ed all'Arpav.
- 9 In caso di riduzione dei massimali delle fideiussioni e della polizza RCI per la certificazione ISO14001 ovvero la registrazione EMAS, i relativi rinnovi devono essere trasmessi **entro 30 giorni** da ciascuna scadenza, ovvero i massimali dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

Rifiuti

- 10 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R5 : consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alle **schede standard di Arpav UECCR in allegato**.

R5 : consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi al **DM n. 127/2024**.

R5: consistente nella cessazione della qualifica di rifiuto del EER 170302, in conformità al **DM n.69/2018**.

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

nelle aree identificate nella **planimetria rifiuti** e nella **tabella “Aree di stoccaggio rifiuti e di deposito End of Waste”** **allegate** alla presente determina, che ne costituiscono parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 11 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella **Tabella 1 rifiuti in allegato**.
- 12 La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti (ricevuti da terzi, in fase di trattamento), non può superare le **10.000 tonnellate**. Il quantitativo di rifiuti prodotti non può superare le **35 tonnellate**. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 14.
- 13 Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria e nella tabella “Aree di stoccaggio rifiuti e di deposito End of Waste” allegata ed all'altezza massima di cui al successivo punto, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
- 14 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare i **6 metri** e comunque non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
- 15 La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **300 tonnellate/giorno**, e le **50.000 tonnellate/anno**.

End of Waste ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- 16 Le tipologie di rifiuti indicate nella Tabella 1 allegata che cessano la qualifica di rifiuto in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 devono rispettare le prescrizioni riportate nelle allegate **schede di Arpav UECCR** denominate **I1_rev03 sabbia e I5_rev03 terra**.

End of Waste ai sensi del DM n.127/2024:

- 17 Le tipologie di rifiuti indicate nella Tabella 1 allegata cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, essendo l'aggregato recuperato conforme alle operazioni, agli usi e alle norme tecniche indicati nel DM.

End of Waste ai sensi del DM n.69/2018:

- 18 L'operazione di recupero R5 del EER 170302 dovrà rispettare le disposizioni del DM n.69/2018.
- 19 Per il rifiuto CER 170302 la dichiarazione di conformità dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM n.69/2018.

Prescrizioni End of Waste

- 20 Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di end of waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nella Tabella 1 allegata. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 21 Dovranno essere effettuate, per ciascun lotto di produzione, secondo quanto previsto dagli standard tecnici ambientali e prestazionali, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto alle specifiche indicate nella tabella 1 allegata e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- 22 Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato ed il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 23 Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione territorialmente competente per la campagna, una relazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
- 24 In caso di non conformità per aspetti di eco-compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti terzi di smaltimento o di recupero, che prevedano un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
- 25 Ai fini della commercializzazione, ove previsto dal Regolamento 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marcatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
- 26 Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte è subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti. Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento di tale termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso.
- 27 Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 28 La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Qualora la ditta certifichi il materiale ai sensi del Reg. UE 305/11, alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del regolamento medesimo.
- 29 Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del DL 101/2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni operazioni

- 30 L'operazione di recupero R12A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
- 31 Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
- 32 Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
- 33 Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
- 34 I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
- 35 I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinazione in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

- 36 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
- 37 L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 38 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
- 39 I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente

punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.

- 40 E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012.
- 41 Qualora siano rinvenuti frammenti di materiali contenenti amianto (MCA), una volta confermata la presenza di amianto, il rifiuto dovrà essere considerato non conforme e gestito con le modalità di cui al punto 93. Il confezionamento dovrà essere effettuato a norma ai sensi della D.C.I 27.07.84 previo Piano di Lavoro approvato dal servizio SPISAL competente per territorio, ed il trasporto dovrà essere effettuato solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto.
- 42 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni rifiuti prodotti

- 43 I rifiuti prodotti dalle attività oggetto della presente autorizzazione, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva R13, nelle aree identificate nella planimetria, per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto della capacità di stoccaggio di cui al punto 12, sono individuati nella seguente tabella:

EER	Descrizione
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191207	Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
Vari (es. imballaggi, olii esausti, ecc.)	Rifiuti prodotti da attività di manutenzione

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 12. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia, **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

- 44 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e

non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

- 45 Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 46 La messa in riserva dei rifiuti prodotti dall'impianto soggetti a potenziale dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
- 47 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

- 48 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 49 Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 50 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 51 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 52 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
- 53 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 54 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 55 La messa in riserva dei rifiuti soggetti a potenziale dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
- 56 Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

- 57 Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.
- 58 I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
- 59 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 60 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 61 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Prescrizioni relative alle terre da scavo provenienti da interventi di bonifica

- 62 Le terre da scavo provenienti da interventi di bonifica possono essere accettate nell'impianto solo se provenienti direttamente dal sito di bonifica e classificate in rifiuto speciale non pericoloso per le successive operazioni di recupero da effettuarsi in impianto.
- 63 La documentazione accompagnante il trasporto dei rifiuti costituiti da terre da scavo provenienti da interventi di bonifica deve descrivere il rifiuto come "terre da scavo provenienti da sito contaminato rientranti nell'attività di bonifica, e/o messa in sicurezza e/o misure di prevenzione", riportando gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto di bonifica oppure, se presente, gli estremi della comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 242 e 304 del D.Lgs. 152/06. Presso l'impianto deve essere conservata copia del provvedimento di approvazione del progetto di bonifica oppure copia della comunicazione effettuata ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 242 comma 1 del D.Lgs. 152/06.
- 64 Le terre da scavo devono essere caratterizzate prima del conferimento in impianto secondo i criteri riportati nell'allegato 2 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 con riferimento ai limiti di concentrazione di cui all'Allegato 5 tabella 1 colonne A e B del medesimo decreto. Inoltre le terre devono essere caratterizzate ai sensi della vigente normativa sui rifiuti per la loro classificazione in rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi. L'accettazione delle terre da scavo non pericolose al fine del recupero presso l'impianto è vincolata all'effettiva possibilità, da parte delle strutture impiantistiche regolarmente impiegate in impianto, di produrre materia prima secondaria conforme alle specifiche di legge in funzione dell'impiego previsto. A tal fine, le terre da scavo di cui si intenda effettuare il recupero presso l'impianto devono essere sottoposte alle ulteriori verifiche eventualmente necessarie per accertare l'effettiva fattibilità, presso l'impianto, del trattamento di recupero che comporti la produzione di materiale idoneo agli impieghi previsti. Le modalità di campionamento del rifiuto, qualora non individuate nel progetto di bonifica approvato o nella normativa vigente nella regione o provincia ove è situato il sito contaminato, devono attenersi alla D.G.R.V. 2922/2003 (capitolo "campionamento cumuli"). I parametri da ricercare devono essere riconducibili alla specifica

potenziale contaminazione del sito di provenienza. L'intera certificazione analitica, comprensiva dei verbali di campionamento che devono individuare con esattezza il lotto campionato, deve essere conservata a disposizione delle autorità di controllo, nei limiti temporali previsti per la conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

- 65 E' ammesso il conferimento in impianto di terre da scavo prive di certificazione analitica solo nel caso in cui esse derivino da "misure di prevenzione" o attività di "messa in sicurezza d'emergenza" di un sito contaminato per cui, a causa dell'immediatezza dell'intervento, non si è potuto provvedere all'effettuazione del campionamento e di conseguenza alla loro caratterizzazione o da attività di bonifica nel caso in cui in mancanza di specifiche previsioni progettuali non sia applicabile il campionamento in cumuli. In tali casi le terre da scavo devono essere stoccate in area dedicata e, solo successivamente all'esito analitico da ottenere entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, provvedere al loro recupero presso l'impianto oppure all'allontanamento in impianti idonei al loro smaltimento o recupero.
- 66 Le terre in attesa di certificazione analitica devono essere stoccate separatamente in relazione a sito di provenienza; eventuali aspetti qualitativi rilevabili nell'immediato (colore, odore, presenza di inquinanti determinabile con analisi speditive, etc.).
- 67 Una volta caratterizzate le medesime devono essere identificate con apposita tabella recante le indicazioni sopra riportate, comprensive dei riferimenti ai formulari di identificazione utilizzati per il trasporto, nei limiti temporali previsti per le registrazioni di carico e scarico rifiuti.
- 68 Le terre da scavo, qualora non preventivamente caratterizzate a seguito di quanto previsto dal precedente punto, devono essere sottoposte presso l'impianto a campionamento e analisi. Nel caso di esito sfavorevole di tali accertamenti, le terre devono essere avviate come rifiuto ad altri impianti idonei al loro recupero.
- 69 Le terre da scavo in ingresso all'impianto, dotate di certificazione analitica all'origine, devono essere stoccate separatamente in relazione a sito di provenienza; classificazione relativamente ai limiti di concentrazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 Allegato 5 al Titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/06: concentrazioni inferiori a Col. A; concentrazioni comprese tra Col. A e Col. B.
- 70 Le medesime devono essere identificate con apposita tabella recante le indicazioni sopra riportate, comprensive dei riferimenti ai formulari di identificazione utilizzati per il trasporto, nei limiti temporali previsti per le registrazioni di carico e scarico rifiuti.
- 71 Il mero accorpamento di rifiuti non può in alcun caso comportare la produzione di materia prima secondaria o prodotto.
- 72 Nel caso in cui si procedesse presso l'impianto ad analisi di controllo di terre da scavo già analizzate presso il luogo di produzione, e da ciò derivi l'impossibilità di effettivo recupero di materia presso l'impianto, le terre da scavo devono essere avviate come rifiuto ad altri impianti idonei al loro recupero. Al formulario in uscita dall'impianto deve essere allegata la documentazione analitica.
- 73 La riduzione della concentrazione di inquinanti, per le terre delle quali si effettua il recupero per la produzione di materia prima secondaria, può essere ottenuta solamente a mezzo di trattamenti presso l'impianto che comportino effettiva separazione o trasformazione delle medesime.
- 74 Le partite di rifiuti costituite da terre da scavo in ingresso all'impianto possono essere altresì sottoposte ad accorpamento, escludendo diluizioni incrociate di contaminanti, secondo le seguenti modalità:

- a) accorpamento di partite di terre da scavo, con concentrazioni tutte inferiori a colonna A, finalizzato al successivo ottenimento, a mezzo di processi di recupero operanti presso l'impianto, di materia prima secondaria;
- b) accorpamento di partite di terre da scavo aventi concentrazioni inferiori a colonna A con partite di terre da scavo aventi concentrazioni compresi tra colonna A e colonna B, finalizzato al successivo ottenimento, a mezzo di processi di recupero operanti presso l'impianto, di materia prima secondaria idonea all'utilizzo in siti a destinazione d'uso commerciale e industriale;
- c) accorpamento di partite di terre da scavo, con concentrazioni tutte inferiori a colonna B, finalizzato al successivo ottenimento, a mezzo di processi di recupero operanti presso l'impianto, di materia prima secondaria idonea all'utilizzo in siti a destinazione d'uso commerciale e industriale;
- d) eventuali altre forme di accorpamento possono essere motivatamente richieste a questa Città metropolitana.

Emissioni diffuse in atmosfera

75 Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà garantire che:

- a) sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
- b) nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri sia utilizzata l'apposita autobotte quale sistema di abbattimento delle polveri;
- c) i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante; tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.
- d) nelle fasi di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie nonché, in condizioni meteorologiche che favoriscano la dispersione di polveri, anche in fase di stoccaggio, dovrà essere utilizzato il sistema di nebulizzazione a ugelli a servizio dell'intera area e dei cumuli di rifiuti e materie prime secondarie dotato di contatore volumetrico.
- e) sia effettuata la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- f) sia garantito il lavaggio ruote dei mezzi in uscita tramite apposito impianto automatizzato.

Scarichi

76 Il progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, trasmesso dalla ditta con nota acquisita al prot.n.57766 del 25.10.2021, e secondo quanto riportato nella **planimetria scarichi in allegato**, è approvato.

77 La Ditta MB SERVIZI S.r.l., secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto 6 dell'allegato F alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i., del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107. L'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con il numero S1 nella condotta acque meteoriche recapitante nello scolo tombinato di Via M. L. King che confluisce nel canale Lugugnana a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06.

- 78 Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna “scarico in acque superficiali” della tabella 1 dell’Allegato B alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
- 79 La Ditta è tenuta ad installare i pozzetti di campionamento posti a valle dello scarico dell’impianto di trattamento e a valle del del by - pass delle acque di seconda pioggia, che devono essere forniti di idonea chiusura e provvisti di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall’impianto di trattamento e dal by-pass e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l’impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.
- 80 Il rilascio dei volumi d’acqua trattati deve essere attivato al massimo **entro le 48 ore** successive all’ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l’evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
- 81 Deve essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l’annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
- 82 **Entro 60 giorni** dalla data di comunicazione di avvio dell’impianto di cui sopra e, successivamente, **almeno ogni 180 giorni**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell’impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, alluminio, cromo totale, ferro, manganese, nichel, rame, arsenico, bario , boro, cadmio, mercurio, piombo, potassio. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione fino alla scadenza dell’autorizzazione.
- 83 Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, **almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza** del presente provvedimento, dovrà essere effettuata, da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un’analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito con le caratteristiche descritte al precedente punto 61, valutando almeno i parametri di cui al medesimo punto; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, **entro 7 giorni** dalla data di emissione.
- 84 A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell’autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell’ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Prescrizioni generali

- 85 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 86 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 87 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 88 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 89 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 90 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 91 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 92 Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
- 93 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 94 La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo

tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

- 95 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 96 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 97 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 98 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 99 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 100 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 101 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 102 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 103 Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR n.151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
- 104 E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
- 105 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 106 Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta MB Servizi srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, al Comune di Fossalta di Portogruaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente